



DECRETO N° 018 DEL 30/12/2015

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **TRENTA** del mese di **DICEMBRE**.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- l'articolo 4, comma 1 lettera e) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- l'articolo 97, comma 4, lettera d) del T.U.E.L. per il quale il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;

PREMESSO che:

- con legge 6 novembre 2012, n. 190 il legislatore ha varato le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- l'articolo 7 della legge 190/2012 impone l'individuazione, all'interno della struttura organizzativa, del responsabile della prevenzione della corruzione;
- negli enti locali, tale responsabile è individuato, preferibilmente, nel segretario dell'ente, salva diversa e motivata determinazione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:

- a) entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 comma 8 della Legge 190/2012);
- b) entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- c) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
- d) propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- e) d'intesa con il responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- f) entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
- g) nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività svolta.

PREMESSO inoltre che:

- il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 ha precisato che la funzione di responsabile di prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del segretario che, secondo l'articolo 97 del T.U.O.E.L. svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che la scelta dovrebbe ricadere su un dirigente che:
 - a) non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna;
 - b) non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
 - c) abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha segnalato l'inopportunità di nominare coloro che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione: uffici che seguono le gare d'appalto o che gestiscono il patrimonio;
- il Dipartimento infine, sconsiglia la nomina del responsabile dell'ufficio disciplinare che verrebbe a svolgere un doppio ruolo in potenziale conflitto: in fase preventiva quale rilevatore di ipotesi di corruzione, in fase successiva quale responsabile dell'ufficio chiamato ad irrogare le conseguenti sanzioni disciplinari;
- il rischio è che il titolare di tali funzioni venga percepito dai colleghi come una sorta di persecutore, mentre i rapporti devono rimanere improntati alla massima collaborazione affinché il contrasto alla corruzione possa essere efficace;

PREMESSO infine che:

- il comma 7 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione all'organo di indirizzo politico;
- la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità della Pubblica amministrazione (CIVIT) è stata designata quale Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 2 della Legge 190/2012);
- con la deliberazione numero 21/2012 la CIVIT aveva individuato il Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo competente a nominare l'O.I.V.;
- le medesime considerazioni e motivazioni sviluppate da CIVIT, con la deliberazione n. 21/2012 possono estendersi al tema della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;
- l'art. 50 comma 10 del T.U.O.E.L. conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- pertanto il sottoscritto, ritiene di provvedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione dandone comunicazione alla Giunta Comunale nella prima seduta utile ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa;

DECRETA

1. dalla data odierna a sino alla reggenza del segretario, di individuare nel Dott. Antonio Petrina, Segretario Comunale, il responsabile in materia di prevenzione della corruzione;
2. di comunicare copia del presente alla Giunta Comunale nella prima seduta utile;
3. ai fini della medesima trasparenza e dell'accessibilità totale (art. 11 D.Lgs. 150/2009) di pubblicare in modo permanente copia del presente sul sito istituzionale dell'Ente.



IL SINDACO
Giacomo Uccelli